



# Studio Sarragioto

Dottori commercialisti \* Revisori legali

**Gianni Sarragioto**  
giannisarragioto@sarragioto.it  
**Riccardo Gavassini**  
riccardogavassini@sarragioto.it

**Filippo Carraro**  
filippocarraro@sarragioto.it  
**Alberto Riondato**  
albertoriondato@sarragioto.it  
**Alessandra Bassi**  
alessandrabassi@sarragioto.it  
**Giorgia Sarragioto**  
giorgia@sarragioto.it  
**Edoardo Franco**  
edoardofranco@sarragioto.it  
**Marco Beghin**  
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori  
commercialisti  
e degli Esperti contabili  
di Padova



**Lo Studio Informa:** Circolare di approfondimento n. 12 del 18/06/2019



## NUOVI TERMINI PER L'INVIO ALLO SDI DELLE FATTURE ELETTRONICHE

La normativa attualmente vigente per la trasmissione delle fatture elettroniche allo SDI, come ormai noto, prevede che le fatture possano essere inviate elettronicamente entro il termine previsto per la propria liquidazione IVA, in assenza di sanzioni. Questo regime, che era solamente transitorio, subirà dal 1° luglio delle sensibili variazioni sia per i contribuenti trimestrali che mensili. Di seguito una tabella riassuntiva di quella che sarà la situazione dal prossimo mese:

DAL 01/07/2019	DATA EMISSIONE FATTURA	TERMINE TRASMISSIONE ALLO SDI
<b><u>FATTURA IMMEDIATA</u></b>	Coincide con la data di effettuazione dell'operazione	Entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione
<b><u>FATTURA DIFFERITA</u></b>	Coincide con la data dell' <u>ultima</u> operazione	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni

Nello specifico, vediamo cosa succederà dal 1° luglio in merito all'emissione ed invio delle fatture immediate e differite.

### 1) **FATTURE IMMEDIATE**

**A partire dal 1° luglio il termine per procedere alla trasmissione delle fatture immediate allo SDI sarà pari a 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.** Ai sensi dell'art. 6 DPR 633/1972 la data di effettuazione delle operazioni ai fini Iva corrisponde:

- per la cessione di beni immobili, alla data di stipula dell'atto;
- per la cessione di beni mobili, alla consegna o spedizione del bene;
- per le prestazioni di servizi, al pagamento del corrispettivo.



Per fare un **esempio**: la fattura immediata relativa ad un bene consegnato il 4 luglio potrà essere trasmessa allo SDI entro il 14 luglio. La data di emissione (coincidente con la data di effettuazione dell'operazione) indicata in fattura sarà il 4 luglio.

## 2) FATTURE DIFFERITE

Per quanto riguarda le **fatture differite** relative a cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da uno o più DDT, nonché le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto non è prevista alcuna variazione dal 1° luglio in merito alle modalità per la loro emissione e trasmissione allo SDI, restando valide le prescrizioni contenute nell'art. 21, comma 4, del decreto Iva. Ciò significa quindi che la fattura differita dovrà continuare ad essere **emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni**, pur conteggiando la relativa Iva nella liquidazione del mese di effettuazione delle operazioni. **La data della fattura sarà quella di effettuazione dell'ultima operazione.**

Per fare un **esempio**: nel caso di molteplici consegne di beni effettuate nel mese di luglio (giorni 2, 10 e 26 del mese) nei confronti dello stesso cliente, la fattura differita dovrà essere emessa e trasmessa allo SDI entro il 15 agosto. La data della fattura sarà il 26 luglio.

## 3) NOVITA'

Dal 1° luglio subentra **un'ulteriore importante novità**: tra le indicazioni che la fattura deve recare dovrà figurare anche *"la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura"*. **È tuttavia possibile assumere che la data riportata nel campo "data" della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione.** Ciò significa che la data del documento dovrà essere sempre la data di effettuazione dell'operazione e i 10 giorni sopra citati potranno essere sfruttati per trasmettere il file della fattura elettronica allo SDI.

## 4) SANZIONI

Si ricorda che col 30 giugno 2019 scadrà la moratoria sulle sanzioni ("periodo di tolleranza") per la ritardata emissione della fattura: fino a questa data infatti non si applicano sanzioni se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva, mentre sono ridotte dell'80% se la fattura è emessa entro la liquidazione successiva.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14E di ieri, ha chiarito che il periodo di moratoria vale fino al 30 giugno 2019 per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale, mentre per i contribuenti che liquidano l'IVA mensilmente la moratoria avrà efficacia fino a 30 settembre 2019.

Dopo il periodo di "moratoria", in caso di ritardata emissione della fattura la sanzione ordinaria applicata varia da 250 a 2.000 Euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'Iva, altrimenti la sanzione varia dal 90% al 180% dell'imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Arsego, 18 giugno 2019

*Studio Sarragioto*